

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**  
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 2013 e modificato con  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 2018)

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs, 446 del 15.12.1997 per l'istituzione, nel Comune di Lajatico dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Istituzione, presupposto e decorrenza dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ed anche dei relativi servizi pubblici locali, ricadenti nel territorio del Comune di Lajatico.
2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Lajatico, come individuate nell'allegato "1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
- 2 bis E' altresì presupposto dell'imposta la locazione breve di immobili ubicati nel territorio comunale. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 per locazione breve si intende la locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
3. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per la sola annualità 2025 la modifica intervenuta è da intendersi decorrente dal 01 aprile 2025, fatto salvo il rispetto dei termini di pubblicazione ai sensi dell'articolo 13, comma 15-quater del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. La Giunta comunale presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

## **Articolo 3**

### **Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono individuati in coloro che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 e non risultano residenti nel Comune di Lajatico.
2. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui al comma 1, della effettuazione dei relativi versamenti della stessa e della presentazione delle dichiarazioni è il gestore della struttura ricettiva presso la quale i soggetti passivi pernottano. Sono altresì responsabili del pagamento coloro che esercitano un'attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

## **Articolo 4**

### **Misura dell'imposta e limiti dell'applicazione**

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

2. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento; essa può essere differenziata secondo criteri di gradualità in relazione alle tipologie e alla classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale.

3. L'imposta non si applica oltre il 5° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva.

## **Articolo 5**

### **Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Lajatico;
- b) i minori fino al compimento dei 12 anni di età;
- c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ogni portatore di handicap
- d) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del Comune di Lajatico e dei Comuni limitrofi;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti, l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti;
- f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- g) gli ospiti istituzionali (gemellaggi, ecc.) del Comune di Lajatico;
- h) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, che si trova a svolgere attività di ordine e sicurezza;
- l) i lavoratori dipendenti e gli studenti che si trovano a soggiornare in ragione del lavoro o della scuola frequentata.
- m) gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lettera a) e b) è subordinata alla verifica, da parte del gestore della struttura ricettiva, del documento di identità esibito dal soggetto passivo.

3. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lettere da c) a l), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 dei DPR. N. 445/2000 e s.m.i..

## **Articolo 6**

### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. Nel caso di Gruppi organizzati composti da oltre 20 turisti, il gestore della struttura può rilasciare una ricevuta unica.

2. Il gestore della struttura ricettiva presenta le comunicazioni con cadenza trimestrale come sotto specificato ed effettua i conseguenti versamenti, al Comune, dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine del trimestre precedente di riferimento, ovvero:

- entro il giorno 15 del mese di aprile per i pernottamenti avvenuti dall'1/01 al 31/03 dell'anno in corso;
- entro il giorno 15 del mese di luglio per i pernottamenti avvenuti dall'01/04 al 30/06 dell'anno in corso;
- entro il giorno 15 del mese di ottobre per i pernottamenti avvenuti dall'01/07 al 30/09 dell'anno in corso;
- entro il giorno 15 del mese di gennaio per i pernottamenti avvenuti dall'01/10 al 31/12 dell'anno precedente.

2 bis Per la sola annualità 2025 i pernottamenti interessati dall'applicazione dell'imposta saranno quelli dal 01/04/2025 al 31/12/2025 e le relative comunicazioni trimestrali e versamenti dovuti avranno le scadenze di cui al comma 2. La decorrenza dal 01/04/2025 è da intendersi comunque fatto salvo il rispetto dei termini di pubblicazione ai sensi dell'articolo 13, comma 15-quater del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Se il quindicesimo giorno del mese coincidesse con il sabato o con un giorno festivo, il versamento dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua i versamenti con le seguenti modalità:

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Lajatico;
- b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria del Comune di Lajatico;
- c) altra modalità stabilita dal Comune.

## **Articolo 7**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti circa l'applicazione e l'entità dell'imposta di soggiorno, mediante specifici avvisi.

2. Essi hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, nei termini previsti dall'art. 6, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre ed il relativo periodo di permanenza (distinguendo tra quelli soggetti al pagamento dell'imposta e quelli soggetti ad esenzione), l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. Le comunicazioni ed i versamenti sono effettuati sulla base della modulistica predisposta dal Comune sono trasmesse al medesimo, di norma, per via telematica.

4. Le comunicazioni dovranno essere prodotte, anche se negative, alle scadenze di cui all'articolo 6 comma 2.

5. I soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno hanno l'ulteriore obbligo di presentazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo la "dichiarazione annuale" cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 29/04/2022 e come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50.

## **Articolo 8**

### **Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune di Lajatico, avvalendosi del proprio Ufficio Tributi, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore della struttura ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni amministrative**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 10**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta al Comune di Lajatico Servizio Tributi da parte del gestore della struttura, almeno 20 giorni prima della scadenza del termine del versamento di imposta.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

## **Articolo 12**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 13**

### **Pubblicità**

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito web del Comune.

2. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione.

## **Art. 14**

### **Funzionario Responsabile dell'imposta**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto

funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

#### **Art. 15**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01 Aprile 2014 e, comunque, dalla data di approvazione del provvedimento di iscrizione del Comune di Lajatico nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte.